

4  
Bari, 12/3/1979

Prt. 50/6^

Al Sig.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

S E D E

*Pra*  
Oggetto: p.di L. "Modificazione ed integrazione alla legge regionale  
20/1/1975 n. 5 concernente: Norme per l'erogazione  
dell'assistenza ospedaliera" ]

Con riferimento alla lettera del 3/5/1979  
n. 1724 si trasmette la proposta di legge in oggetto  
indicata che nella seduta del 23/2 u.s; ha ottenuto,  
con modifiche, il parere favorevole di questa Commis=  
sione. Si trasmettono inoltre il parere della 1^Commis=  
sione e la relazione del Presidente Prof. G.Dilonardo.

Distinti saluti,

*ma*  
*incasso*

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE			
B A R I			
13 MAR. 1979			
Prot n° 979	Cat.	Cl	Fasc.

IL PRESIDENTE  
d'ordine

*Mesler*

*t*

*urgenza*  
*no*

Prot. n. 36/92/922

Bari, li 9/3/79

→ Al Sig. Presidente della  
6<sup>a</sup> Commissione Consiliare

SEDE

e, p.c. Al Sig. Presidente del  
Consiglio Regionale

SEDE

Oggetto: P.di l. "Modificazione ed integrazione alla legge regionale 20/1/75 n. 5 concernente Norme per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera".

Si comunica che questa Commissione, nella seduta del-  
l'8/3/ u.s., ha espresso parere favorevole alla proposta di  
legge in oggetto.

Distinti saluti

(prof. Marcello Rizzo)

d'ordine

(dott. Nicola De Filippis)

*Nicola De Filippis*

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE SANITA

P.d.l. "MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 20/1/1975 N. 5  
CONCERNENTE NORME PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA"

Relatore Prof. Giovanni Dilonardo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

viene all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale una proposta di legge, presentata dal collega Marcello Rizzo, proposta che è stata presa positivamente in considerazione per le finalità che si propone.

Il provvedimento mira a modificare ed integrare la legge regionale del 20/1/1975 n. 5, che regola l'erogazione dell'assistenza ospedaliera nella nostra Regione e le modificazioni e le integrazioni scaturiscono da un'esperienza che si è fatta in questi anni a spese dello stesso cittadino pugliese.

La proposta di legge si propone il duplice scopo di definire meglio il diritto all'assistenza ospedaliera e nello stesso tempo di liberare l'utente dell'assistenza ospedaliera di gravosi oneri cui è costretto sottoporsi senza la sicurezza del rimborso e che determina gravi conseguenze socio-economiche sul cittadino.

Come mette in evidenza il proponente, il provvedimento in esame stabilisce:

- 1) il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate in occasione di ricoveri in istituti o case di cura non convenzionati o non convenzionati per le prestazioni da effettuarsi, nonché delle spese sostenute per il trasporto in ambulanze;
- 2) l'assunzione, a carico del F.R.A.O., delle spese per ricoveri in centri altamente specializzati siti nel territorio nazionale effettuati da cittadini pugliesi le cui esigenze terapeutiche non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo e in tempi adeguati presso strutture convenzionate;
- 3) la garanzia dell'assistenza ospedaliera all'estero in strutture convenzionate o non dei lavoratori pugliesi ivi residenti e dei cittadini pugliesi in soggiorno temporaneo all'estero;
- 4) l'assistenza ospedaliera, previa autorizzazione, in luoghi di cura al di fuori del territorio nazionale, a favore di cittadini pugliesi le cui esigenze terapeutiche non potrebbero essere altrimenti soddisfatte in modo o in tempi adeguati;

5) l'assunzione, a carico della Regione Puglia, degli oneri relativi a ricoveri in centri altamente specializzati, nonché degli oneri relativi al trasporto in ambulanze effettuati a partire dall'1/1/75. Ciò nella considerazione che, com'è noto, a seguito della legge 17/8/74 n. 386, solo con effetto 1/1/75 l'assistenza ospedaliera è stata attribuita alla competenza delle Regioni a Statuto ordinario.

Signor Presidente, Signori consiglieri,

come è facilmente comprensibile da quanto detto, la proposta Rizzo è meritevole di apprezzamento per le finalità sociali, umane, morali che si propone in quanto mira a dare maggiore sicurezza, garanzia e tranquillità al cittadino pugliese che si vede costretto per interventi di alta specializzazione a recarsi presso presidi sanitari fuori regione o all'estero.

La spesa, sia per risarcire pratiche pregresse a partire dall'1/1/75 sia per situazioni attuali, è molto limitata e trova larga copertura sui FRAO.

C'è anche da precisare che la normativa della presente legge, come quella di altre leggi sanitarie, avrà validità fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge n. 833 del 23/12/78 istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Infine devo significare a questo Consiglio l'unanimità della VI Commissione sulla proposta in parola, già corredata da un parere favorevole dell'Assessorato alla Sanità.



p.d.l. "MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 20/1/1975 N. 5  
CONCERNENTE NORME PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA"

Testo approvato nella seduta del 23/2/1979

ART. 1

L'art. 4 della legge ~~26~~<sup>26</sup>/1/1975, n. 5, è sostituito dal seguente :

▼ (Assistenza indiretta)

Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia i quali si avvalgano della facoltà di ricoverarsi in istituti o ca-  
se di cura non convenzionati, o non convenzionati per le prestazioni da  
effettuarsi, la Regione Puglia rimborserà una quota pari alla spesa media  
sostenuta dalla Regione stessa per analoghe prestazioni nelle case di cu-  
ra private convenzionate ubicate nel territorio regionale.

L'importo della suddetta spesa media è determinato con deliberazione  
della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità.

L'ammontare del rimborso è determinato dall'Assessore regionale alla  
Sanità in relazione alla necessità ed alla durata del ricovero.

Gli interessati, al fine dell'ottenimento del rimborso, sono tenuti  
ad inviare all'Assessorato regionale alla Sanità, entro tre giorni dalla  
data del ricovero, la certificazione medica attestante la necessità del  
ricovero nonché, entro trenta giorni dalla data di dimissione, la documen-  
tazione originale comprovante le spese sostenute, copia della cartella  
clinica e idonea documentazione comprovante il diritto all'assistenza.

La trasmissione della predetta documentazione oltre i termini stabiliti  
è ammessa solo in caso di accertata effettiva impossibilità.

L'azione per conseguire il rimborso non è comunque più esperibile de-  
corso il termine di 90 giorni dalla data di dimissione.

La Regione esercita il controllo sulle persone da essa assistite, a  
mezzo di sanitari all'uopo incaricati.

Il rifiuto di sottoporsi alle visite di controllo determina la decaden-  
za del diritto alle prestazioni assicurate dalla Regione.

2  
ART. 1 Bis (Assistenza in Italia in Centri altamente specializzati)

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, assume a proprio carico, secondo le procedure e nelle misure previste al punto 2 del successivo art. 7, gli oneri derivanti per i ricoveri in centri altamente specializzati siti sul territorio nazionale effettuati da cittadini le cui esigenze terapeutiche non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo o in tempi adeguati presso strutture convenzionate.

Ai cittadini che hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi della presente legge, la Regione Puglia assicura un rimborso dell'espese sostenute per i trasporti in ambulanza effettuati con mezzi di enti non ospedalieri e richiesti, per esigenze di ordine sanitario, da enti ospedalieri che non abbiano potuto provvedervi con mezzi propri. I criteri per determinare l'ammontare del rimborso sono stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità.

La domanda per conseguire il rimborso di cui al precedente comma non è più proponibile decorso il termine di 90 giorni dall'avvenuta prestazione.

3  
ART. /

L'art. 7 della legge 20/1/1975 n. 5, è sostituito dal seguente:

(Assistenza all'estero)

La Regione Puglia rimborserà alle Casse marittime gli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in Comuni della Puglia.

Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia, che si trovano all'estero per ragioni di lavoro ed ai lavoratori o pensionati residenti all'estero che prima del trasferimento avevano l'ultima residenza anagrafica nel territorio regionale, la Regione Puglia assicura l'assistenza ospedaliera, negli Stati con i quali vigono accordi di sicurezza sociale, mediante l'assunzione dell'onere del ricovero effettuato in regime di assistenza diretta o, nel caso usufruiscano di centro non convenzionato, mediante un rimborso delle spese sostenute nella misura e secondo le modalità previste dal precedente art. 4.

Ai cittadini indicati al precedente art. 2, residenti in Puglia ed in soggiorno temporaneo all'estero, la Regione, la Regione Puglia assicura l'assistenza ospedaliera nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo.

L'ammontare del rimborso può essere elevato ad una misura pari al 50% della spesa ospedaliera documentata qualora il ricovero sia stato effettuato di urgenza in Stati con i quali non vigono accordi internazionali in materia di sicurezza sociale e l'avente diritto non abbia potuto beneficiare della gratuità delle prestazioni ospedaliere.

La Regione assicura, inoltre, l'assistenza ospedaliera in luoghi di cura al di fuori del territorio nazionale ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Puglia, le cui esigenze terapeutiche non potrebbero essere altrimenti soddisfatte in modo o in tempi adeguati, mediante:

- 1) Rilascio di autorizzazione a fruire del ricovero in regime di assistenza diretta presso ospedali convenzionati siti in Stati con i quali vigono accordi internazionali in materia di sicurezza sociale.

Il rilascio della predetta autorizzazione è subordinato:

- a) alla presentazione da parte dell'assistito all'Assessorato regionale

~~segue art. 2~~

alla Sanità della domanda, corredata da apposita documentazione sanitaria da cui risulti anche il titolo in base al quale ha diritto all'assistenza;

b) al parere favorevole dei sanitari della Regione che possono avvalersi della consulenza del Collegio medico di cui al punto 2 del presente articolo.

2) Concessione di un contributo, pari al 50% della spesa ospedaliera documentata, per i ricoveri effettuati in strutture o Stati esteri non convenzionati.

La concessione del contributo è subordinata:

a) alla richiesta dell'assistito, corredata da apposita documentazione sanitaria, da cui risulti anche il titolo in base al quale ha diritto all'assistenza e tendente ad ottenere l'autorizzazione a fruire del ricovero presso una struttura estera non convenzionata;

b) all'intervenuta autorizzazione di cui alla precedente lettera a) rilasciata dall'Assessorato regionale alla Sanità su conforme decisione di un collegio medico composto da un sanitario in servizio presso la Regione, da un primario o direttore sanitario ospedaliero, e da un docente universitario, nominati dall'Assessore regionale alla Sanità. Il Collegio medico, nel quale l'assistito può farsi rappresentare da un medico di fiducia, può avvalersi della consulenza di primari ospedalieri o docenti universitari esperti in relazione alle prestazioni sanitarie oggetto di esame;

c) alla presentazione all'Assessorato regionale alla Sanità, entro trenta giorni dalla data di dimissioni, della documentazione originale comprovante le spese sostenute nonché di copia della cartella clinica.

La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità. La Giunta regionale può inoltre deliberare di assumere integralmente l'onere del ricovero nonché delle spese di viaggio per le spedalità consunte dagli assistiti indicati all'art. 1 della legge regionale 3/6/976 n. 13 nonché degli assistiti che, mediante

<sup>3</sup>  
segue art. 2

l'esibizione di idonea documentazione, dimostrino di trovarsi in precarie condizioni economiche, o di non essere in grado, in relazione all'entità della spesa, di sostenerne l'onere. In casi particolari la Giunta regionale può corrispondere un anticipo sul documentato preventivo di spesa per i ricoveri che siano stati già autorizzati.

Qualora il ricovero assuma la caratteristica dell'urgenza, si prescinde dalla richiesta preventiva di cui alla precedente lettera a). In tal caso la documentazione di cui alla stessa lettera a) deve essere inviata all'Assessorato regionale alla Sanità entro trenta giorni dalla data di ricovero ed il collegio medico deve esprimersi anche sulla sussistenza delle ragioni di urgenza.

L'azione per ottenere il contributo non è più esperibile decorso il termine di 120 giorni dalla data di dimissione.

Alle riunioni del collegio medico partecipa, in qualità di segretario, un funzionario della Regione designato dall'Assessore alla Sanità.

Ai componenti il Collegio medico ed ai consulenti, estranei all'amministrazione regionale, spetta il trattamento previsto dalla legge regionale 24/3/1975 n. 27.

ART. 2<sup>4</sup> bis (Potere di intervento della Regione)

Quando, secondo il parere degli organi sanitari previsti dal precedente articolo, le prestazioni richieste possono essere soddisfatte in tempi e in modi adeguati in centri siti sul territorio nazionale o in centri esteri convenzionati, l'Assessore alla Sanità provvede a darne comunicazione all'interessato comunicando, eventualmente, il centro dove può essere effettuata la prestazione.

A seguito dei provvedimenti adottati e previsti dal presente articolo, l'interessato può richiedere il riesame degli stessi esibendo all'Assessorato regionale alla Sanità apposita documentazione suppletiva.

Il riesame dovrà essere effettuato entro e non oltre 15 giorni dall'acquisizione della relativa documentazione.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

Sono assunti a carico della Regione Puglia, nelle misure e secondo le modalità previste dalla presente legge, gli oneri relativi ai ricoveri in centri altamente specializzati siti nel territorio nazionale effettuati dal 1° gennaio 1975 e fino all'entrata in vigore della presente legge, ~~operati~~ in carenza della prescritta autorizzazione preventiva, subordinatamente alla verifica da parte del Collegio medico di cui al precedente art. 2 della sussistenza delle condizioni previste per l'erogazione del contributo.

Sono altresì assunti a carico della Regione Puglia i rimborsi delle spese sostenute per i trasporti in ambulanza previsti dalla presente legge, effettuati dal 1° gennaio 1975 e fino all'entrata in vigore della presente legge.

Al fine dell'ottenimento dei benefici previsti dai precedenti due commi, gli interessati dovranno presentare all'Assessorato regionale alla Sanità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza, formale richiesta di liquidazione corredata dalla documentazione prevista.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITA

6  
ART. 2<sup>quater</sup>

Le norme di cui alla presente legge hanno validità fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 25 - ultimo comma, nonchè de gli artt. 6 e 37 della legge 23/12/1978 n. 833.

7

ART. 2 quinquies

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nello stanziamento previsto al Cap. 154 - Parte II - Spesa - "Finanziamento della spesa per la erogazione e l'assistenza ospedaliera in forma indiretta ~~(Art. 10)~~" del Bilancio di previsione per il 1979, disponibile.

In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del Bilancio di previsione per il 1979, la Giunta regionale è autorizzata ai sensi della legge regionale n. 5 del 19 gennaio 1979, a disporre impegni e pagamenti in attuazione della presente legge, nei limiti dei 4/12 degli stanziamenti di cui al 1° comma del presente articolo, utilizzando le disponibilità del suddetto cap. 154, esercitato provvisoriamente ai sensi della predetta legge regionale.